

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la **possibilità**, per i **giovani dai 15 ai 18 anni**, di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di **convenzioni** con imprese [...], disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che **non costituiscono rapporto individuale di lavoro.**"

Il successivo D.Lgs.77/2005 ha disciplinato l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell'articolo 4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in **periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni".

Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "**La Buona Scuola**" potenzia ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione. In particolare:

- Inserisce organicamente **percorsi obbligatori** nel **secondo biennio e nell'ultimo anno** della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno **400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei**;
- Autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
- Istituisce il **registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si iscrivono le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti**. L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

IL REGISTRO NAZIONALE

Dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di Commercio il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è composto da:

- a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono **visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza**. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
- b) una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

A COSA SERVE

Lo studente ha la possibilità di cercare l'esperienza lavorativa, da realizzare in un percorso di formazione di alternanza scuola-lavoro, più vicina alle sue aspirazioni, ai suoi interessi e, in generale, alla sua curiosità di "conoscere".

La scuola può cercare i soggetti (imprese, enti pubblici e privati, professionisti) più idonei ad **ospitare i propri studenti** e ad offrire i percorsi di alternanza scuola-lavoro progettati in linea con il tipo di preparazione formativa da attuare.

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi al Registro si deve selezionare è necessario collegarsi alla home page del sito scuolalavoro.registroimprese.it.

Lo Studio Sbreviglieri offre l'adeguato supporto alle imprese che intendano intraprendere tale percorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

La Legge 107/2015 affida ai dirigenti scolastici il compito di:

1. **individuare, all'interno del registro nazionale per l'alternanza, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;**
2. **progettare**, in collaborazione con il soggetto ospitante, **il percorso da realizzare** in modo che sia coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze da acquisire;
3. **stipulare apposite convenzioni** con le imprese e gli enti che ospitano gli studenti in un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro;
4. redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

I REQUISITI PER IMPRESE E ENTI

La "Guida Operativa per la Scuola" del MIUR indica i requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate:

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola-lavoro;
- b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di **attrezzature idonee** per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, **in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico**, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di **sicurezza**;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la **presenza di un tutor incaricato** dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

LE CONVENZIONI

L'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 dispone che "Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, **regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti** nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti".

L'APPRENDISTATO

Secondo quanto previsto dal Jobs Act, il D.Lgs.81/15 ha operato una riorganizzazione della disciplina riguardante l'apprendistato. Quest'ultimo si articola in tre tipologie:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25, finalizzato al conseguimento di una delle predette qualificazioni;
2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale di cui alla contrattazione collettiva;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Le imprese che assumono con il contratto di apprendistato formativo (punto 1 e 3) hanno accesso a maggiori benefici retributivi e contributivi, quali:

- Azzeramento della retribuzione per la formazione esterna all'impresa;
- Retribuzione del 10% per il periodo di la formazione interna all'azienda.

Limitatamente al 2016:

- Abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista;
- Riduzione dell'aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove dipendenti.

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, cordiali saluti.

Villa Poma (MN), lì 21/06/2017

Sbreviglieri Marco

